GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDI 10 DICEMBRE — NUM. 288

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **658** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai forti Marghera, Manin e Rizzardi, presso Mestre, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il N. CCCXC *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 agosto 1890, col quale si autorizzò il comune di Gradoli ad applicare, in quell'anno, la tassa sul bestiame con tariffa eccedente, rispetto agli animali ovini e suini, i limiti ordinari della tassa rispettivamente fissati dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione in data 15 marzo 1891 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere la stessa tariffa nel 1891;

Veduta la deliberazione in data 19 maggio 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Gradoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Gradoli di mantenere nel 1891, rispetto alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:

Maiali e troie lire cinque (L. 5) per capo;

Pecore, agnelli e montoni, centesimi settantacinque (L. 0,75) per capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il N. CCCXCI *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 dicembre 1888, col quale si autorizzava il comune di Bari ad applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 500 superiore al limite massimo della tassa fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 6 maggio 1891 di quel Consiglio comunale, con cui si domanda l'autorizzazione di applicare l'anzidetto massimo nel quinquennio 1891-95;

Veduta la deliberazione 18 giugno 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Bari, che approva quella succitata del comune.

Udito il parere del Consiglio Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Bari di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire cinquecento (L. 500) durante il quinquennio 1891-1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero CCCXCII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1891 col quale la Società internazionale per la pace, Unione Lombarda, avente sede in Milano, fu autorizzata ad accettare il legato fattole dalla signora Cora Kennedy vedova Soda, col testamento segreto 21 novembre 1889;

Ritenuto che detta signora era vedova del commendatore Luigi Sada e non Soda come è scritto in detto R. decreto del 29 agosto p. p.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nome della signora Cora Kennedy vedova Soda è rettificato in quello di Cora Kennedy vedova Sada nel R. decreto 29 agosto menzionato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 12 novembre 1891, del Ministro dell'Interno, sul decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Raccuia.*

SIRE!

Da qualche tempo si ripetono nel comune di Raccuia le dimissioni dei consiglieri comunali, ed anzi nel luglio p. p. si dovette procedere alla elezione dell'intero Consiglio.

Essendosi ora dimessi sei degli eletti, il Consiglio municipale trovasi ridotto a nove componenti, cioè a meno dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, sicchè, a termini dell'articolo 230 della legge comunale e provinciale, si dovrebbero indire nuovamente le elezioni straordinarie suppletive.

Un diverso radicale provvedimento è però consigliato dal cattivo

andamento della civica azienda e dal disordine in cui trovasi quell'Amministrazione, disordine, che perdura malgrado il Prefetto abbia cercato tutti i mezzi per porvi riparo.

Il sottoscritto si onora quindi presentare all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto, col quale, a termini dell'art. 268 della citata legge, viene sciolto il Consiglio comunale di Raccuia, affidandosi provvisoriamente la gestione degli affari ad un commissario straordinario, fino all'insediamento della nuova amministrazione.

Il Ministro
NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Raccuia, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Picardi Vincenzo Amato è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Vista la legge 17 ottobre 1881 n. 435 (serie 3ª), che creò la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dell'esercito permanente;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1881 n. 439 (serie 3ª), relativo agli ufficiali in servizio ausiliario;

Vista la legge 29 giugno 1882 n. 830 (serie 3ª), concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Vista la legge 25 gennaio 1888 n. 5177 (serie 3ª) sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Ritenuto che gli ufficiali in congedo, tranne gli ufficiali di riserva, hanno obbligo di mantenersi costantemente provveduti della uniforme militare prescritta per la rispettiva arma e corpo, dovendo sempre trovarsi in grado di rispondere ad una chiamata in servizio;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È in facoltà del Ministro della guerra di accertare per via d'ispezione, o con altri mezzi opportuni, se gli ufficiali in servizio ausiliario, gli ufficiali di milizia mobile, gli ufficiali di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile e gli ufficiali di milizia territoriale adempiono all'obbligo di mantenersi constantemente provvisti dell'uniforme militare.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio ausiliario, che non posseggano gli oggetti compenenti la divisa militare, saranno collocati a riposo, ove abbiano diritto a tale posizione, ed in caso contrario saranno assoggettati a procedimento disciplinare, e proposti per la rivocazione dall'impiego, quando non rispondano ad una chiamata eventuale a servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale, che non posseggano gli oggetti componenti la divisa militare, saranno considerati come dimissionari.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Ufficiali in servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale sprovvisti di uniforme.

Con *Atto* n. 221 sono stabilite le disposizioni normali per l'eseguimento del R. decreto 12 novembre 1891, relativo agli ufficiali in servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale, sprovvisti d'uniforme militare.

Siccome informazioni già ricevute in addietro attestano essere considerevole il numero degli ufficiali delle anzidette categorie, i quali non adempiono al dovere di tenersi costantemente provvisti dell'uniforme, questo Ministero ritiene necessarie, per ora, le seguenti prescrizioni speciali, nello scopo di dare piena esecuzione al R. decreto sovra citato.

1. I comandanti di divisione inviteranno, per lettera, gli ufficiali superiori in servizio ausiliario, di milizia mobile e di milizia territoriale a dichiarare in iscritto se trovansi provveduti di tutti gli oggetti componenti l'uniforme militare.

2. I comandanti dei distretti chiameranno alla loro presenza gli ufficiali inferiori in servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale, residenti nel capoluogo del distretto, invitandoli, per lettera, a presentarsi in grande uniforme.

La presentazione avrà luogo in giorno festivo.

Nei capi-luogo di distretto ove è considerevole il numero degli ufficiali, essi saranno invitati a presentarsi in giorni diversi, ripartitamente per specialità di servizio, per arma o per grado.

Gli ufficiali inferiori che risiedono fuori del capo luogo di distretto, in località ove ha sede presidio militare saranno invitati, dietro comunicazioni dei comandanti di distretto, a presentarsi all'ufficiale comandante del presidio, qualora non siano a lui superiori in grado od in anzianità.

Questa chiamata a presentazione momentanea davanti ai comandanti di distretto o di presidio non conferisce diritto ad alcun assegno od indennità.

Gli ufficiali superiori in grado od in anzianità al comando del presidio, o quelli che hanno dimora in località ove non ha sede presidio militare, saranno invitati dai comandanti di distretto a rilasciare dichiarazione scritta conforme al disposto dal precedente n. 1.

3. Le disposizioni sovra enunciate non riguardano nè gli ufficiali dispensati dalle chiamate tanto per istruzione quanto per mobilitazione, nè quelli dispensati dalle chiamate alle armi per sola istruzione.

4. Entro i primi quindici giorni del gennaio prossimo venturo comandanti di divisione od i comandanti di distretto inoltreranno, per la via gerarchica, al Ministero della guerra (Segretariato generale o Direzione generale competente) informazione sugli ufficiali che, dietro la chiamata, o per loro dichiarazione, risultino sprovveduti d'uniforme designandoli in elenchi nominativi, compilati separatamente per ognuna delle categorie sovra designate e per ciascuna arma o corpo.

Con altri elenchi, parimenti distinti, le autorità preindicate indicheranno gli ufficiali residenti all'estero, accennando la regione, ed, ove consti, la località ove essi hanno dimora.

Il Ministro
PELLOUX.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. in udienza del 29 novembre 1891:

Medaglia d'argento.

Sanna Maurizio, brigadiere carabinieri legione Cagliari, num. 4875 di matricola, il 17 settembre 1891 in Bitti (Nuoro) seguito da alcuni suoi dipendenti, affrontava due banditi e un loro manutengolo armati di fucile, e dopo breve conflitto, riusciva da solo a catturarne uno, che sebbene ferito, seguitava a minacciarlo con l'arma ancora carica.

Medaglia di bronzo.

Vacca Salvatore, carabiniere legione Cagliari, n. 3608 di matricola, Denti Pietro Paolo, id. id, n. 4346 id., Demuru Ferdinando, id. id. n. 4366 id. e Bianco Nicolò id. id. n. 4574 id, nella sudetta circostanza coadiuvarono efficacemente il brigadiere Sanna ed arrestarono l'altro bandito ed il manutengolo.

Mattiuzzi Giuseppe, id. legione Verona, n. 7335 id., il 26 agosto 1899 presso Faedis (Udine), stando d'appostamento in attesa di alcuni contrabbandieri, appena vide un carretto di costoro si slanciò alla testa del cavallo, messo a corsa sfrenata, e non cedette finchè non fu travolto sotto le ruote, riportando gravissime lesioni.

Rama Antonio, guardia di città, il 6 ottobre 1891 presso la stazione ferroviaria di Porta Vescovo a Verona, inseguiva, disarmava ed arrestava una guardia eccentrica che con un coltello aveva ucciso il capo stazione aggiunto.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 143. — *Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª categoria.* — (Direzione generale leve e truppa).

Visti gli articoli 125 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, questo Ministero determina che col giorno 15 dicembre prossimo facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1862 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1862 già appartenenti alla cavalleria e trasferiti poscia ai reggimenti di artiglieria o del genio, eccettuati i sottufficiali già vincolati alla ferma di anni 5 o raffermati;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1859 già appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria.

I passaggi avranno luogo secondo le norme contenute nel capo XXX del Regolamento sul reclutamento approvato con Regio decreto 2 luglio 1890.

Roma, 27 novembre 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

CIRCOLARE N. 147. — *Impieghi di telegrafi ta devoluti ai sottufficiali* — (Direzione generale servizi amministrativi).

Il numero dei sottufficiali aspiranti all'impiego di telegrafista fu sempre assai scarso e però molti posti che in applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali furono messi a disposizione dell'amministrazione della guerra, dovettero poi essere conferiti ad estranei per esame di concorso.

Un tal fatto è tanto più da deplorarsi in quanto che l'impiego stesso presenta maggiori vantaggi degli altri riservati ai sottufficiali, mentre l'idoneità per ottenerlo può essere, colla buona volontà, acquisita facilmente e in breve tempo.

Infatti l'esame per essere ammessi al corso d'istruzione, di cui è proposito all'articolo 23 del Regolamento 28 giugno 1888, consiste:

In un componimento in lingua italiana; in una traduzione dal francese in italiano, senza aiuto del dizionario, che può essere differita alla fine del corso; in un problema sulle 4 prime operazioni d'aritmetica ed infine in un saggio di calligrafia, consistente nella trascrizione nitida ed esatta di 150 parole in minuti 10.

Il Ministero invita pertanto i comandanti di corpo e capi di servizio, i quali hanno alla loro dipendenza sottufficiali che si trovino nelle condizioni per aspirare ad un impiego civile nelle amministrazioni dello Stato e non abbiano oltrepassata l'età di 32 anni, a far presente ai medesimi il danno cui volontariamente sottostanno col rinunziare ad una delle migliori carriere civili che loro sono aperte, eccitandoli ad optare anche per il detto impiego di telegrafista ed a mettersi in grado di potersi presentare con successo alla prova richiesta quando sia per offrirsene l'occasione.

Roma, 30 novembre.

Il Ministro
PELLOUX.

CIRCOLARE n. 221. — **Ufficiali in congedo illimitato** — *Istruzione per l'eseguimento del R. decreto 12 novembre 1891, relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme.*

§ 1. Quando consti che ufficiali in servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento o di milizia territoriale siano sprovveduti dell'uniforme militare, i comandanti di distretto militare, ed i comandanti di divisione militare, da cui dipendono gli ufficiali, ne informano, per la via gerarchica, il Ministero della guerra, trasmettendo dichiarazioni rilasciate in iscritto dagli ufficiali.

§ 2. In base a queste informazioni il Ministero della guerra promuove i provvedimenti contemplati dagli articoli 2° e 3° del R. decreto 12 novembre 1891 (*Atto* n. 220).

§ 3 Gli ufficiali che vengano considerati come dimissionari, a termini dell'art. 3° del succitato R. decreto, qualora trovansi ancora obbligati al servizio militare pel disposto dall'art. 1° della legge sul reclutamento del R. esercito (testo unico approvato col R. decreto 6

agosto 1888), saranno inscritti nei ruoli di truppa del proprio distretto di leva, con grado di sottufficiale, giusta le prescrizioni dei §§ 101, 102 e 104 della Istruzione per le matricole del R. esercito.

Gli ufficiali considerati come dimissionari, i quali precedentemente trovavansi inscritti d'autorità nel ruolo degli ufficiali di riserva, verranno nuovamente inscritti nel ruolo ora detto, secondo le disposizioni del § 104 della Istruzione per le matricole.

§ 4. Il R. decreto 12 novembre 1891 e la presente istruzione non sono applicabili nè agli ufficiali dispensati dalle chiamate tanto per istruzione quanto per mobilitazione, nè a quelli dispensati dalle chiamate alle armi per sola istruzione.

Però gli ufficiali che decadono da tale dispensa, od ottengano di rinunciarvi, dovranno dichiarare d'essere provveduti dell'uniforme.

Roma, 29 novembre 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

CIRCOLARE N. 145. — *Corse militari del R. Esercito nell'anno 1892* — (Direzione generale fanteria e cavalleria).

Nell'anno 1892 verranno concessi premi per i Military che saranno compresi nei programmi delle Società di corse di Napoli, Roma, Firenze, Milano e Torino, riconosciute dal Jockey Club Italiano. Potranno prendervi parte gli ufficiali delle armi a cavallo del Regio esercito in servizio effettivo con cavalli di loro proprietà da tre mesi prima della corsa.

Gli ufficiali vestiranno l'uniforme solamente nei Military stabiliti dal Ministero della guerra, portando per distintivo una tracolla di colore. In tutte le altre corse dovranno fare uso del costume adottato dai gentlemen.

Programma.

Lire 1500 al primo, date dal Ministero della guerra per cavalli di 4 anni ed oltre, di proprietà degli ufficiali da 3 mesi prima della corsa.

Entrata lire 50. — Le entrate spetteranno al secondo. Il terzo ritirerà la sua se saranno più di sei gli inscritti.

Pesi, 4 anni hg. 69, 5 anni kg. 72, 6 anni ed oltre kg. 73.

I cavalli nati all'estero kg. 3, di più.

Il vincitore di un Military nell'anno kg. 2 di sopracarico, e kg. 5 per due vincite nell'anno medesimo.

Distanza da 2500 a 3000 metri con 8 ostacoli.

Roma, 28 novembre 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata sottoscritta a Lynn (Massachussetts S. U. di America) il 17 settembre 1891 e registrata a Milano il 31 ottobre 1891, al num. 4836, vol. 538, fogl. 177, reg. atti privati, il signor Lemp Hermann a Lynn (Massch.) ha ceduto e trasferito senza alcuna riserva, alla Thomson Electric Welding C.° a Boston (Mass.) tutti e singoli i diritti derivanti dalla privativa industriale a lui conferita coll'attestato del 16 settembre 1889, vol. 51, n. 97, della durata di sei anni a datare dal 30 giugno 1889, pel trovato dal titolo: *Perfezionamenti nelle dinamo a correnti alternate Compound.*

L'atto di trasferimento presentato alla Prefettura di Milano il 13 novembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1096 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata sottoscritta a Boston (Massachussetts, S. U. di America) il 26 settembre 1891 e registrata a Milano il 31 ottobre 1891 al n. 4835 vol 538, fog. 177, reg. atti privati, il signor Wood William-Maxwell a Lynn Mass.), ha ceduto e trasferito senza alcuna riserva alla Thomson Electric Welding C. a Boston (Mass.) tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui conferito il 10 gennaio 1891 vol. 56, n. 350 della durata di anni sei a datare dal 31 dicembre 1890 pel trovato dal titolo: *Perfectionnements dans les appareils principalement destinés à réduire les bavures sur les pièces métallique soudées à l'électricité.*

L'atto di trasferimento presentato alla prefettura di Milano il giorno 13 novembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1094 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I. — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata sottoscritta a Lynn (Massachussetts, S. U. d'America) il 17 settembre 1891 e registrata a Milano il 31 ottobre 1891 al n. 4836 vol. 538, fog. 177, reg. atti privati, il sig. Lemp Hermann a Lynn (Mass.) ha ceduto e trasferito, senza alcuna riserva, alla Thomson Electric Welding C. a Boston (Mass) tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui conferito il 21 gennaio 1891, vol. 56, n. 399, della durata di sei anni a datare dal 31 dicembre 1890, pel trovato dal titolo: « Perfectionnements dans les appareils à souder, ou travailler les métaux de toute autre manière à l'aide de l'électricité ».

L'atto di trasferimento presentato alla Prefettura di Milano il 13 settembre 1891 fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1095 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 dicembre 1891.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso.

Si prevengono le Direzioni e le Amministrazioni di giornali, riviste, ecc., che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non riconosce abbonamenti all'infuori di quelli che ha espressamente domandati, e non si ritiene obbligato a pagare, nè a respingere i fogli e fascicoli che gli venissero spediti senza sua richiesta. 2

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA *delle Obbligazioni da L. 500 di capitale nominale ciascuna, emesse pei* Lavori di sistemazione del Tevere, *autorizzati colla legge 6 luglio 1875 n. 2583 Serie 2ª), sorteggiate nella estrazione seguita in Roma il 16 novembre 1892.*

Obbligazioni di prima creazione - *Emissione 1878.*

Legge 30 giugno 1876 n. 3201 e R. decreto 6 ottobre 1877 n. 4075, serie 2ª.

Serie sorteggiata Sedicesima.

Le Obbligazioni di detta serie estratta del quantitativo di n. 460 segnate coi numeri dal 7501 al 7960 inclusive devono essere presentate al rimborso munite delle 5 cedole dal n. 30 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1894 inclusive.

Obbligazioni di seconda creazione.

(Legge 23 luglio 1881 num. 338, serie 3ª).

Emissione 1881 (R. decreto 26 febbraio 1882 n. 647 serie 3ª)

(In ordine progressivo).

46	51	138	278	564	912
1011	1018	1109	1121	1158	1163
1336	1893	1994	2049	2170	2510
2596	2650	2832	2964	3001	3013
3150	3631	3641	3646	4097	4354
4440	4517	4556	4621	4811	4858
4890	4993	5212	5345	5443	5660
5743	5994	6046	6256	6275	6362
6366	6578	6643	6803	6813	6886
7020	7231	7426	7543	7701	7856
8029	8248				

Dette 62 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 14 cedole dal n. 21 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° gennaio 1899 inclusive.

Emissione 1882 (R. decreto 4 maggio 1884 n. 2268 serie 3ª)

(In ordine progressivo).

52	176	324	359	703	1049
1090	1102	1517	1632	1755	1950
2171	2204	2488	2664	2691	2769
2839	3114	3151	3207	3390	3394
3480	3619	3732	3922	3977	3994
4003	4206	4257	4347	4498	4531
4682	5093	5193	5486	5519	5693
5726	5747	5812	5980	6178	6184
6404	6871	7001	7306	7347	7535
7655	7923	8054	8064	8205.	

Dette 59 obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 15 cedole dal n. 20 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899 inclusive.

Emissione 1883 (RR. decreti 17 novembre 1884 n. 2779 e 24 dicembre 1885 n. 3586, serie 3ª).

(In ordine progressivo).

162	294	340	430	603	611
716	749	876	994	1612	1674
1877	2127	2230	2377	2538	2554
2714	2755	3271	3365	3396	3553
3672	3788	3914	4112	4140	4179
4469	4659	4670	4867	4993	5152
5286	5746	5756	5772	5929	5972
6199	6913	6931	6984	7747	7839
7918	7926	8091	8110.		

Dette 52 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 21 cedole dal n. 14 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1902 inclusive.

Emissione 1884. (RR. decreti 5 settembre 1886 n. 4070, 26 giugno 1887 n. 4658 e 20 settembre 1887 n. 4968, serie 3ª).

(In ordine progressivo).

46	55	449	493	613	634
1456	1495	1555	1620	1664	1781
2011	2300	2341	2462	2525	2904
2936	3222	3802	3856	3863	3930
4283	4461	4625	4981	5148	5226
5328	5808	6302	6358	6367	6537
6601	6678	6736	6865	7184	7306
7492	7528	7542			

Dette 45 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 25 cedole dal n. 10 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1904 inclusive.

Emissione 1885. (R. decreto 26 giugno 1887 n. 4658, serie 3ª, e 20 settembre 1887 n. 4968, serie 3ª).

(In ordine progressivo).

291	1184	1201	1291	1449	1942
2145	2337	2674	2828	2857	2863
2931	3035	3087	3143	3311	3546
3616	3679	4089	4172	4212	4569
4590	5011	5115	5404	5409	5532
5684	5934	6044	6083	6130	6618
6668	7028	7245	7413	7632	7815
7901	7908	7980.			

Dette 45 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 25 cedole dal n. 10 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1904 inclusive.

Obbligazioni di terza creazione (legge 15 aprile 1886 n. 3791, serie 3ª).

Emissione 1885-86 e 1886-87. (R. decreto 1° dicembre 1887 numero 5102, serie 3ª).

(In ordine progressivo).

163	197	565	891	1312	1771
1913	1919	2269	2287	2315	2443
2556	2592	2779	2812	2823	2838
3429	3449	3966	4287	4179	4496
4656	4733	4769	4874	4933	5065
5145	5553	5764	5765	5835	5841
6073	6465	7233	7701	7796	7823
8200	8581	8913	8974	9278	9719
9886	9998	10102	10114	10599	10655
10961	11120	11174	11233	11537	12190
12499	13024	13243	13370	13417	13469
13577	13693	13724	14035	14407	14490
14584	14709	14825	14852	14858	14893
14945	14995	15062	15182	15196	15271
15364	15438				

Dette 86 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 26 cedole dal n. 9 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° gennaio 1905 inclusive.

Emissione 1887-88 (R. decreto 1° novembre 1888 numero 5766 serie 3ª).

(In ordine progressivo).

123	173	971	1419	1573	1771
1884	2038	2138	2273	2301	2414
2463	2502	2904	3067	3217	3322

3330	3413	3999	4262	4296	4397
4652	4836	5014	5236	5292	6261
6354	6651	6847	6980	7440	7467
7602	7986	8013	8079	8227	8236
8340	8478	8522	8624	8802	9397
9428	9785	9988	10061	10075.	

Dette 53 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 27 cedole dal n. 8 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1905 inclusive.

Emissione 1888-89 (R. decreto 1° agosto 1889 n. 6346, serie 3ª)
(In ordine progressivo).

49	326	794	868	1178	1560
1601	1628	1655	1656	1754	1845
1853	1924	1975	2571	2689	3536
3828	4300	4436	4503	4781	4795
4836	4881	5100	5186	5193	5201
5286	5421	5719	5743	6241	6640
6642	6960	7275	7431	7462	7466
7509	7585	8013	8197	8328	8346
8736	8943	9094	9216	9381	9540
10133.					

Dette 55 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 29 cedole dal n. 6 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1906 inclusive.

Emissione 1889-90 (RR. decreti 1° agosto 1889 n. 6346 e 5 giugno 1890 n. 6884, serie 3ª).
(In ordine progressivo).

346	470	609	789	1311	1314
1399	1634	1746	1840	2439	2495
2582	2698	3358	3443	3505	3544
3657	4216	4299	4527	4804	4916
5037	5045	5046	5810	5968	6324
6998	7495	7686	7721	7869	7955
8107	8132	8154	8225	8260	8282
8343	8359	8563	8627	9176	9182
9446	9752	9869	10190.		

Dette 52 Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 30 cedole dal n. 5 al 34 pei semestri 1° luglio 1892 al 1° gennaio 1907 inclusive.

Tutte le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre p. v., ed il rimborso del capitale corrispondente avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1892 mediante mandati che da questa Direzione generale saranno emessi a seguito di regolare domanda, contro esibizione dei titoli corredati delle cedole non mature al pagamento sopraindicate.

Roma, il 16 novembre 1891.

Per il Direttore generale
GHIRONI.

Per il Direttore capo della 3ª divisione
DARDANO

Visto per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
BORGIOTTI.

AVVERTENZA.

(*Articolo 194 del Regolamento annesso al R. Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'uffizio del Cassiere del Debito Pubblico e negli uffizi dei Tesorieri e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

DISTINTA delle 3250 obbligazioni al portatore di lire 1000 ciascuna del Debito ex-Pontificio (5 %) 10 agosto 1857 pel complessivo capitale nominale di lire 3,250,000, sorteggiate nella 9ª semestrale estrazione seguita il 3 novembre 1891 a Parigi presso la Banca fratelli De Rothschild a complemento della quota d'ammortamento fissata pel secondo semestre dell'anno 1891.

79	99	106	183	215
224	260	322	395	452
455	468	494	543	582
589	628	634	646	751
763	765	769	794	836
838	840	990	1051	1067
1091	1241	1249	1250	1268
1331	1333	1368	1402	1424
1545	1596	1697	1702	1730
1746	1805	1838	1928	1944
2088	2093	2171	2293	2339
2346	2372	2421	2423	2445
2449	2462	2479	2502	2511
2637	2638	2639	2644	2920
2939	2960	3140	3245	3335
3408	3409	3443	3476	3543
3548	3616	3697	3741	3746
3764	3770	3799	3807	3864
3917	3929	3931	3969	4014
4031	4099	4212	4226	4242
4295	4358	4365	4383	4472
4478	4482	4487	4493	4494
4567	4570	4640	4651	4690
4710	4726	5004	5016	5049
5193	5300	5304	5311	5391
5427	5442	5555	5590	5641
5645	5672	5719	5722	5735
5789	5970	6107	6160	6162
6209	6257	6269	6322	6328
6413	6516	6556	6610	6807
6815	6917	6947	6979	7003
7022	7038	7051	7089	7093
7094	7111	7119	7219	7230
7261	7270	7375	7414	7475
7487	7489	7530	7553	7555
7571	7603	7671	7851	7886
8064	8151	8170	8208	8266
8288	8299	8368	8457	8491
8582	8684	8687	8703	8705
8706	8786	8881	8935	8947
8918	9045	9115	9116	9128
9142	9151	9153	9195	9224
9245	9248	9317	9341	9344
9421	9512	9633	9641	9663
9738	9761	9763	9808	9809
9833	9869	9915	9926	9929
9930	9968	9971	9973	9975
9998	10010	10063	10143	10147
10153	10251	10431	10456	10464
10498	10499	10512	10541	10564
10576	10710	10717	10780	10821
10827	10883	10930	10936	10984
11003	11016	11019	11077	11091

11110	11129	11151	11162	11167
11186	11222	11242	11251	11266
11300	11356	11404	11471	11529
11616	11670	11676	11682	11687
11728	11818	11831	11884	11978
11985	12254	12263	12276	12282
12332	12397	12420	12433	12489
12497	12532	12654	12686	12692
12695	12728	12760	12838	13025
13070	13133	13210	13247	13262
13335	13343	13352	13354	13483
13610	13724	13741	13745	13749
13804	13831	13917	13971	14014
14025	14176	14200	14371	14388
14518	14570	14605	14609	14660
14662	14678	14735	14747	14774
14807	14817	14825	14861	14930
14057	15072	15106	15115	15129
15137	15236	15238	15284	15285
15317	15333	15364	15420	15538
15548	15651	15720	15754	15816
15897	15958	16001	16105	16109
16281	16316	16338	16415	16438
16454	16509	16519	16586	16756
16702	16830	16841	16842	16868
16878	16879	17001	17087	17206
17819	17364	17382	17390	17400
17402	17486	17520	17601	17634
17640	17670	17758	17801	17828
17852	17884	17939	17995	17998
18040	18045	18058	18144	18148
18224	18228	18271	18283	18320
18322	18331	18335	18378	18418
18422	18450	18463	18480	18702
18706	18881	18967	19018	19045
19081	19177	19182	19192	19201
19408	19412	19447	19451	19465
19467	19569	19575	19637	19652
19736	19784	19899	19901	19921
19953	20021	20031	20050	20066
20067	20091	20103	20125	20177
20192	20194	20300	20492	20565
20730	20746	20757	20785	20807
20808	20820	20855	20938	20985
20994	21032	21124	21137	21187
21197	21257	21272	21276	21372
21379	21397	21427	21446	21490
21500	21563	21651	21769	21854
21972	21973	22119	22122	22141
22144	22162	22272	22273	22297
22321	22333	22393	22406	22439
22524	22591	22610	22680	22749
22750	22752	22777	22817	22906
22920	22937	23084	23090	23239
23278	23323	23407	23445	23462
23497	23562	23825	23863	23900
23910	23911	23930	23984	23999
24027	24029	24049	24149	24156
24161	24205	24348	24405	24423
24443	24456	24560	24589	24765
24970	24988	25106	25253	25262

25267	25372	25505	25557	25565
25629	25637	25849	25865	25914
25915	25957	25963	25974	26048
26061	26071	26074	26196	26314
26402	26411	26413	26415	26430
26452	26503	26505	26511	26514
26516	26535	26602	26640	26823
27002	27087	27161	27259	27265
27313	27324	27327	27360	27441
27625	27645	27649	27724	27802
27945	27992	28004	28039	28062
28078	28088	28187	28228	28240
28325	28556	28673	28685	28822
28887	28900	28966	28977	28980
29301	26327	29451	29468	29484
29600	29631	29726	29749	29758
29807	29922	29990	29994	30003
30035	30040	30047	30096	30125
30151	30163	30170	30253	30254
30256	30264	30337	30380	30477
30499	30503	30538	30565	30584
30608	30635	30642	30648	30672
30813	30873	30879	30944	31253
31436	31454	31523	31525	31526
31548	31566	31578	31589	31598
31625	31720	31765	31778	31806
31821	31827	31921	32022	32129
32147	32179	32277	32290	32307
32339	32383	32386	32425	32430
32447	32517	32531	32736	32790
32800	32809	32822	32885	32902
33040	33041	33048	33114	33129
33182	33249	33277	33292	33356
33436	33501	33530	33547	33549
33555	33567	33613	33620	33659
33715	33749	33751	33859	33868
33935	34004	34007	34015	34026
34075	34100	34130	34231	34277
34279	34364	34366	34426	34427
34471	34494	34530	34550	34568
34611	34615	34637	34650	34658
34661	34718	34752	34916	34947
35217	35231	35242	35256	35266
35305	35331	35332	35467	35538
35584	35591	35615	35625	35629
35708	35749	35861	35875	35965
35985	35990	36000	36016	36032
36084	36100	36110	36188	36193
36220	36225	36276	36281	36296
36330	36378	36455	36488	36580
36612	36622	36701	36706	36710
36798	36815	36858	36917	36931
36971	37058	37072	37073	37114
37259	37357	37401	37453	37536
37538	37577	37584	37605	37675
37707	37709	37713	37718	37785
37789	37818	37904	37919	37930
37937	37946	37959	38008	38010
38029	38059	38089	38135	38200
38210	38232	38248	38322	38349
38366	38387	38406	38422	38446

38618 38620 38691 38693 38717
38744 38810 38830 38987 38992
39025 39062 39066 39072 39082
39157 39183 39207 39228 39266
39317 39369 39385 39405 39407
39414 39425 39452 39490 39492
39513 39642 39658 39713 39719
39826 39885 39892 39909 40009
40012 40061 40166 40178 40230
40241 40264 40293 40294 40343
40357 40410 40607 40711 40718
40721 41025 41027 41036 41050
41079 41107 41187 41239 41262
41279 41301 41418 41446 41571
41592 41718 41817 41843 41849
41885 41888 41965 41977 42033
42043 42088 42089 42230 42232
42235 42244 42255 42270 42318
42330 42352 42364 42447 42465
42496 42519 42536 42554 42653
42659 42669 42730 42733 42755
42779 42836 42876 42895 42911
42937 42973 42979 43004 43029
43068 43090 43134 43150 43206
43215 43335 43347 43353 43378
43394 43410 43463 43464 43561
43573 43584 43622 43730 43731
43732 43766 43767 43848 43938
43947 44000 44117 44154 44165
44212 44213 44272 44387 44443
44449 44450 44611 44668 44744
44968 44971 44986 45000 45023
45061 45094 45100 45170 45216
45333 45347 45511 45517 45568
45570 45576 45597 45652 45670
45910 45911 45912 46056 46058
46060 46061 46080 46093 46096
46130 46140 46244 46247 46327
46348 46412 46480 46523 46533
46548 46560 46594 46625 46638
46772 46792 46919 46920 46927
46939 46959 46968 47042 47108
47212 47240 47285 47312 47667
47746 47808 47809 47830 47837
47843 47881 48031 48057 48084
48310 48315 48447 48458 48543
48581 48740 48771 48790 48856
48874 48882 48891 48960 48985
49000 49013 49044 49068 49110
49120 49190 49216 49250 49264
49275 49310 49406 49498 49538
49545 49650 49651 49695 49768
49838 49893 49921 49929 49933
49980 50054 50067 50077 50280
50319 50346 50352 50512 50531
50613 50634 50638 50640 50648
50650 50693 50694 50760 50798
50799 50800 50820 50955 51061
51143 51325 51340 51341 51528
51572 51653 51783 51806 51817
51940 51973 52073 52104 52113

52135 52176 52205 52231 52246
52366 52393 52415 52416 52457
52466 52545 52660 52685 52698
52709 52906 52988 52992 53120
53249 53314 53320 53523 53560
53577 53586 53622 53638 53641
53689 53727 53814 53827 53935
53973 54635 54636 54641 54677
54696 54707 54708 54716 54718
54721 54730 54778 54815 54887
54909 54925 54954 54955 55031
55040 55044 55049 55050 55071
55324 55358 55388 55418 55472
55477 55513 55529 55590 55593
55609 55616 55753 55855 55963
55971 56076 56169 56252 56258
56394 56400 56528 56529 56565
56625 56711 56743 56788 56853
56899 56912 56947 57000 57145
57147 57335 57385 57389 57408
57453 57496 57500 57510 57549
57578 57639 57669 57695 57783
57827 57875 57885 57919 57968
58001 58005 58048 58057 58079
58102 58133 58205 58250 58260
58308 58318 58336 58365 58449
58453 58462 58550 58608 58631
58662 58665 58700 58778 58905
58920 58923 58946 58970 58972
58974 58990 58999 59044 59078
59195 59214 59225 59245 59304
59361 59376 59406 59444 59461
59505 59601 59636 59688 59882
59982 60033 60053 60072 60095
60103 60105 60121 60125 60192
60193 60218 60232 60307 60315
60379 60402 60494 60496 60610
60615 60640 60683 60707 60760
60795 60924 61035 61044 61168
61190 61224 61264 61587 61626
61638 61640 61659 61666 61711
61771 61862 61908 61955 61960
62029 62048 62085 62097 62321
62328 62359 62439 62465 62552
62595 62602 62620 62627 62664
62728 62788 62853 63133 63195
63198 63230 63255 63407 63413
63430 63463 63480 63532 63592
63744 63845 63887 63980 64054
64103 64154 64171 64240 64341
64354 64526 64648 64676 64684
64685 64705 64733 64783 64856
64992 65020 65049 65100 65108
65112 65148 65200 65235 65251
65262 65273 65324 65346 65395
65406 65407 65497 65514 65527
65565 65713 65716 65820 65836
65948 66032 66144 66145 66154
66159 66170 66173 66204 66221
66355 66373 66375 66393 66475
66498 66526 66573 66574 66583

66591	66618	66621	66623	66635
66637	66657	66688	66712	66738
66807	66824	66841	66855	66860
66871	66880	66911	66923	66926
67027	67076	67323	67148	67449
67503	67504	67529	67530	67541
67622	67649	67665	67902	67945
67984	67996	68007	68107	68237
68251	68331	68419	68474	68513
68516	68534	68540	68716	68734
68793	68900	68922	69003	69121
69131	69135	69218	69337	69342
69348	69358	69377	69410	69493
69582	69686	69767	69806	69888
69982	69988	70012	70015	70025
70065	70100	70171	70191	70228
70246	70250	70288	70304	70310
70492	70504	70516	70521	70573
70576	70651	70684	70930	70942
70945	70979	71097	71175	71223
71220	71422	71445	71451	71493
71494	71495	71497	71500	71529
71545	71614	71662	71667	71680
71700	71757	71799	71806	71815
71842	71860	71866	71901	71932
71959	72015	72096	72133	72146
72239	72284	72333	72355	72391
72426	72437	72445	72482	72487
72507	72527	72540	72606	72613
72677	72751	72785	72802	72866
72914	72919	73064	73070	73193
73290	73295	73301	73528	73599
73624	73685	73697	73699	73700
73747	73785	73815	73817	73845
73886	73904	73914	73959	73978
73986	73994	73997	74000	74005
74006	74007	74009	74046	74054
74134	74191	74200	74231	74233
74260	74270	74306	74311	74334
74352	74420	74473	74528	74590
74591	74630	74745	74805	74821
74991	75032	75108	75118	75121
75187	75249	75276	75309	75367
75376	75825	75989	75998	75999
76005	76016	76135	76157	76165
76261	76285	76354	76401	76408
76411	76414	76415	76436	76551
76661	76664	76745	76869	76909
76913	76966	76995	77004	77009
77116	77130	77151	77162	77177
77179	77211	77238	77263	77288
77405	77436	77442	77451	77527
77558	77563	77580	77627	77661
77679	77706	77716	77727	77819
77852	77858	77866	77870	77959
77961	77979	78012	78174	78238
78265	78308	78391	78418	78430
78440	78446	78552	78580	78625
78688	78690	78707	78708	78832
78853	78903	78904	78993	79086
79170	79193	79289	79330	79347

79352	79376	79326	79463	79511
79516	79525	79531	79617	[illegible]
79650	79658	79711	79712	79717
79720	79725	79742	79821	79822
79830	79835	79868	79982	79987
80005	80014	80017	80032	80064
80067	80081	80115	80123	80149
80153	80213	80230	80277	80283
80385	80396	80500	80562	80564
80593	80629	80650	80728	80701
80807	80817	80879	80890	80903
80935	80991	80997	81017	81023
81024	81085	81156	81171	81181
81224	81225	81231	81251	81399
81472	81477	81493	81499	81586
81588	81607	81608	81715	81849
81966	81986	82037	82109	82148
82162	82172	82176	82184	82244
82305	82324	82365	82367	82460
82470	82548	82574	82599	82661
82738	82740	82741	82805	82808
82907	82929	82932	82974	83163
83231	83244	83261	83472	83511
83586	83618	83645	83646	83659
83668	83693	83789	83906	83931
83943	84047	84048	84137	84242
84248	84255	84408	84410	84432
84502	84551	84556	84579	84643
84679	84686	84774	84777	84802
84814	84817	84860	84881	84887
84964	85053	85100	85101	85120
85126	85206	85225	85228	85244
85256	85275	85277	85301	85312
85321	85351	85360	85453	85492
85538	85544	85551	85717	85784
85847	85939	85958	86062	86107
86109	86117	86132	86140	86187
86188	86207	86214	86225	86230
86245	86250	86252	86255	86283
86292	86399	86408	86430	86481
86486	86492	86514	86563	86576
86585	86611	86617	86620	86623
86626	86637	86662	86673	86678
86696	86723	86746	86747	86760
86773	86789	86816	86821	86846
86852	86859	86876	86878	86900
86919	86952	86953	86962	86971
86975	86987	87004	87062	87088
87097	87114	87125	87126	87177
87180	87181	87228	87231	87256
87261	87285	87307	87327	87330
87380	87391	87417	87436	87450
87464	87466	87468	87518	87521
87525	87526	87533	87627	87656
87661	87678	87708	87715	87750
87752	87764	87799	87801	87805
87807	87810	87859	87864	87872
87879	87894	87946	87968	87970
87995	88009	88134	88236	88264
88275	88293	88297	88421	88441
88467	88542	88637	88646	88706

88712 88747 88857 88850 88874
88882 88887 88898 88992 89067
89151 89310 89366 89400 89404
89409 89532 89538 89539 89617
89646 89752 89780 90075 90167
90209 90299 90310 90337 90338
90340 90393 90417 90428 90442
90512 90542 90592 90606 90688
90709 90717 90718 90735 90754
90783 90792 90830 90832 90846
90939 90985 90997 91000 91062
91200 91403 91415 91474 91517
91568 91604 91612 91625 91670
91755 91849 92116 92158 92224
92231 92275 92278 92545 92624
92385 92699 92788 92831 92940
92964 92988 93022 93048 93141
93232 93251 93274 93282 93311
93449 93540 93624 93683 93684
93766 93767 93786 93804 93808
93811 93834 94021 94087 94180
94205 94217 94264 94366 94490
94496 94526 94535 94728 94730
94769 94878 94934 95090 95143
95145 95148 95179 95223 95240
95282 95284 95333 95363 95394
95400 95402 95435 95437 95441
95444 95453 95475 95489 95512
95549 95734 95752 95770 95801
95808 95881 95963 95983 96017
96027 96045 96102 96104 96156
96162 96166 96339 96341 96599
96515 96542 96820 96925 97016
97044 97052 97154 97163 97174
97184 97353 97386 97392 97418
97421 97424 97441 97447 97505
97516 97525 97587 97600 97613
97648 97661 97678 97696 97869
97872 97897 97943 97994 98057
98069 98098 98108 98120 98166
98223 98226 98239 98263 98331
98372 98377 98382 98385 98412
98453 98559 98600 98602 98605
98608 98675 98723 98760 98765
98771 98774 98821 98835 98889
98944 99227 99379 99823 99899
99982 100017 100065 100069 100177
100183 100192 100195 100435 100439
100625 100683 100730 100851 100915
100958 100976 101232 101243 101287
101317 101375 101416 101514 101515
101570 101654 101656 101671 101702
101771 101777 101818 101821 101842
101899 101923 102012 102015 102020
102087 102098 102156 102189 102208
102239 102240 102262 102346 102400
102433 102436 102492 102590 102773
102790 102846 102862 102863 102870
102871 102930 103086 103096 103117
103134 103135 103205 103257 103356
103379 103440 103495 103503 103524

103519 103648 103655 103716 103727
103840 103874 103960 104060 104107
104115 104127 104134 104173 104187
104254 104255 104263 104326 104337
104401 104441 104443 104454 104464
104531 104598 104642 104817 104853
104858 104980 105031 105057 105074
105204 105275 105360 105368 105466
105480 105499 105550 105571 105575
105651 105674 105705 105708 105726
105751 105829 105882 105906 105990
106026 106059 106110 106123 106216
106341 106426 106451 106507 106561
106596 106600 106615 106640 106723
106729 106788 106809 106819 106858
106877 106901 106942 106948 106955
106958 106963 106967 106973 106991
106996 107018 107039 107047 107048
107114 107259 107263 107298 107327
107437 107467 107477 107494 107502
107516 107646 107831 107860 107872
107925 107987 108012 108046 108068
108069 108123 108190 108198 108228
108243 108358 108371 108378 108406
108425 108427 108429 108549 108641
108697 108701 108884 108915 108958
109155 109188 109244 109295 109308
109316 109374 109407 109448 109517
109579 109585 109748 109778 109892
109910 109925 109965 109987 110027
110100 110281 110342 110421 110561
110602 110695 110708 110718 110726
110751 110755 110804 110852 110859
110892 110924 110939 111077 111110
111194 111314 111330 111346 111444
111451 111570 111572 111573 111582
111605 111745 111920 111931 112080
112132 112217 112223 112237 112287
112290 112410 112498 112513 112523
112589 112631 112822 112835 112866
112976 113185 113302 113338 113371
113426 113460 113690 113691 113726
113750 113827 113864 113872 113884
113975 113979 113984 114036 114070
114117 114188 114265 114324 114340
114346 114376 114498 114592 114605
114796 114797 114834 114868 114870
114941 115007 115017 115124 115130
115160 115169 115219 115297 115300
115354 115396 115409 115427 115496
115517 115525 115550 115580 115587
115588 115657 115669 115768 115792
115908 115950 115952 115994 116013
116019 116035 116093 116214 116222
116253 116416 116419 116490 116533
116806 116866 116869 117015 117020
117127 117165 117248 117254 117289
117293 117310 117443 117449 117550
117688 117714 117720 117755 117757
117758 117874 117946 118053 118124
118146 118161 118163 118185 118245

118270	118273	118288	118296	118326
118304	118306	118308	118426	118435
118565	118709	118880	118901	119010
119037	119055	119063	119155	119245
119287	119308	119321	119324	119375
119397	119472	119501	119503	119504
119562	119627	119663	119690	119701
119737	119763	119811	119894	119907
119923	119932	120017	120083	120123
120137	120138	120144	120157	120174
120222	120272	120353	120410	120426
120432	120436	120618	120792	120860
120887	120901	120995	121095	121097
121126	121127	121187	121195	121270
121301	121315	121373	121378	121494
121682	121687	121893	121970	122014
122070	122087	122175	122225	122269
122277	122314	122428	122440	122467
122491	122515	122627	122685	122743
122765	122798	122799	122828	122838
122844	122847	123031	123080	123104
123122	123166	123167	123195	123200
123264	123288	123402	123410	123487
123620	123622	123650	123670	123671
123680	123681	123690	123695	123707
123724	123841	123874	123884	124009
124027	124042	124137	124140	124174
124183	124211	124271	124394	124405
124412	124450	124452	124465	124471
124594	124661	124679	124682	124754
124832	124877	124887	124938	125027
125066	125257	125259	125272	125312
125328	125532	125573	125651	125667
125669	125713	125739	125753	125819
125822	125907	126003	126020	126067
126120	126126	126131	126156	126259
126521	126527	126542	126733	126781
126797	126799	126833	126872	126912
126920	126955	127003	127080	127250
127289	127319	127362	127381	127390
127399	127437	127497	127526	127537
127562	127581	127585	127601	127684
127705	127714	127891	127953	127967
128100	128107	128306	128311	128447
128489	128620	128662	128708	128752
128807	128866	128888	128941	129026
129029	129037	129055	129069	129116
129167	129218	129250	129288	129317
129335	129340	129373	129415	129476
129550	129565	129695	129714	129719
129743	129969	129977	130339	130376
130390	130420	130896	130898	131010
131074	131213	131218	131275	131301
131350	131444	131470	131493	131546
131548	131598	131651	131675	131688
131808	131842	131941	131993	132029
132071	132079	132128	132130	132158
132333	132363	132407	132442	132451
132504	132507	132508	132511	132551
132718	132746	132773	132848	132881
132905	132907	133027	133047	133050
133063	133078	133082	133135	133213
133237	133245	133248	133240	133340
133391	133405	133415	133416	133464
133502	133504	133521	133544	133545
133570	133571	133618	133638	133784
133826	133831	133832	133855	133922
133983	134004	134049	134093	134262
134296	134301	134318	134331	134356
134365	134398	134436	134469	134474
134513	134519	134524	134582	134702
134717	134727	134738	134786	134803
134805	134913	134968	134990	135025
135030	135041	135092	135132	135176
135198	135213	135242	135246	135301
135371	135374	135411	135500	135609
135679	135739	135744	135746	135763
135827	135836	135842	135843	135853
135856	135868	135872	135873	135950
135975	136041	136042	136109	136134
136218	136256	136406	136498	136512
136580	136641	136660	136754	136758
136782	136859	136923	137023	137035
137053	137061	137066	137080	137111
137130	137190	137202	137204	137215
137216	137243	137284	137285	137297
137309	137330	137446	137570	137603
137753	137909	137922	137940	137970
137977	138061	138089	138124	138168
138171	138196	138229	138349	138380
138409	138604	138626	138687	138691
138723	138772	138780	138790	138855
138943	139029	139033	139218	139271
139289	139296	139299	139434	139475
139648	139671	139676	139679	139714
139744	139808	139809	139835	139898
139933	139994	140125	140144	140196
140375	140398	140406	140418	140464
140533	140617	140627	140684	140693
140833	140936	140982	140984	140997
140999	141014	141016	141046	141062
141112	141127	141130	141194	141201
141212	141255	141328	141339	141366
141443	141524	141548	141604	141608
141612	141657	141669	141670	141703
141828	141845	141961	141963	141998
142018	142022	142035	142050	142052
142069	142088	142187	142249	142336
142337	142348	142366	142380	142404

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare al 30 novembre corrente a beneficio dei possessori, ed il rimborso alla pari del capitale rappresentato dalle medesime sarà effettuato a cominciare dal 1° dicembre p. v.; all'*Estero* presso la Banca fratelli De Rothschild in *Parigi*, nel *Regno*, presso la *Cassa del Debito Pubblico*, presso il *Banco di Napoli* e presso le *Tesorerie provinciali*, escluse quella di *Roma* e quella di *Napoli*, in seguito a regolare domanda, sopra mandati emessi da questa Direzione generale, e contro la restituzione delle Obbligazioni corredate dalle cedole non mature al pagamento, cioè dal numero 69 pel semestre al 1° giugno 1892 e successive.

In seguito saranno resi di pubblica ragione i numeri delle Obbligazioni dello stesso Prestito acquistate al valore del corso nel semestre dal 1° giugno al 30 novembre 1891, per la somma di lire 46000,

a compimento delle lire 3,296,000, assegnate per l'ammortamento nel detto semestre, giusta l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 28 ottobre 1891 n. 252.

Roma, 19 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

AVVERTENZA.

(*Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'uffizio del Cassiere del Debito Pubblico e negli uffizi dei Tesorieri e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 588641 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 40, al nome di Croce Carlo, Maddalena, Celestina, Antonio, Ernesto e Clementina del vivente Giovanni, domiciliati in Torino, minori sotto l'amministrazione del detto loro padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Croce Carlo, Maddalena, Maria-Teresa-Celestina, Antonio-Ernesto e Clementina del vivente Giovanni... ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª PUBBLICAZIONE) *Rettifica d'intestazione*.

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 326207 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 143267 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 50, al nome di Caravita Maria Margherita fu Andrea, oblata nel Monastero di Santa Chiara in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caravita Eleonora fu Andrea.. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª *Pubblicazione*).

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova col n. 482 in data 26 settembre 1890, posizione n. 29873, protocollo n. 5462, pel deposito fatto dal signor avv. Luigi Repetto di Giovanni di numero due cartelle al portatore del consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° luglio 1890, per la complessiva rendita di lire 20, per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento sarà consegnato al richiedente avv. Luigi Repetto di Giovanni, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(3ª *Pubblicazione*).

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 794, rilasciata il 19 agosto 1891 dalla Succursale della Banca Nazionale in Porto Maurizio all'avv. Carlo Piana, pel deposito di n. 3 cartelle del consolidato 5 0[0, per la complessiva rendita di lire 30, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle, provenienti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate all'avv. Piana Carlo, senza obbligo della presentazione della ricevuta, la quale rimarrà di effetto veruno.

Roma, 12 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 9810, rilasciata il 4 settembre 1891 dalla sede della Banca Nazionale di Milano, al sig. Paolo Viganò di Lodovico, pel deposito di n. tre cartelle del consolidato 5 0[0 della complessiva rendita di L. 100, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi trenta giorni dalla prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle provenienti dal cambio di quelle suindicate, saranno consegnate al signor Paolo Viganò di Lodovico, senza l'esibizione della menzionata ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, addì 16 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il sig. Ventura Amadio fu Donato ha denunciato lo smarrimento della ricevuta statagli rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Chieti, per la presentazione di un certificato di usufrutto n. 345703 di L. 100 di rendita, con godimento dal 1° luglio 1891, ond'essere rinnovato.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, scorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Ventura Amadio fu Donato il certificato d'usufrutto di cui sopra, senz'obbligo di restituzione di ricevuta.

Roma, addì 16 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 30 novembre 1891, colla ripresa di quelle già conferite nelle adunanze anteriori.

N. d'ordine progressivo delle Pensioni	N. d'ordine progressivo delle Indennità	INSEGNANTI: Cognome, nome e paternità	Sede dell'ultimo insegnamento: comuni	Sede dell'ultimo insegnamento: provincie	Natura degli assegni conferiti: pensioni annue	Natura degli assegni conferiti: indennità per una volta tanto
438	82	Complesso delle pensioni e delle indennità conferite nelle adunanze anteriori . . . . L.			118,222 03	70,673 97
		Pensioni e indennità conferite nell'adunanza del 30 novembre 1891				
439	»	Passante Giuseppa fu Giuseppe	Squinzano	Lecce	89 98	—
440	»	Porracchia o Poracchia Lorenzo fu Antonio	Albaretto Macra	Cuneo	239 14	—
441	»	Apostolo Sereno fu Luigi	Bellinzago	Novara	170 77	—
442	»	Cerroni Ciriaco fu Ernesto	Collelongo	Aquila	167 53	—
443	»	Fedeli Carolina fu Gaetano	Mozzanica	Bergamo	310 48	—
444	»	Sartori Luigi fu Angelo	Povegliano	Treviso	320 —	—
445	»	Gramegna Abele fu Francesco	Borgolavezzaro	Novara	367 69	—
446	»	Panisi Gaetano fu Ercole	S. Agata	Bologna	297 28	—
447	»	Faccio o Facio Pietro fu Francesco	Pont Canavese	Torino	391 12	—
448	»	Cavallero Paolo Giuseppe fu Antonio	Moretta	Cuneo	390 40	—
449	»	Tubacher Anna Maria fu Battista	Santa Brigida	Bergamo	128 35	—
450	»	Lovera in Fantino Maria Maddalena fu Pietro	Valdieri	Cuneo	403 93	—
451	»	Tessa Margherita fu Baldassarre	Castagnole Piemonte	Torino	283 92	—
452	»	Zenoni Luigi fu Gaetano	Valle Salimbene	Pavia	445 —	—
453	»	Callini Antonietta fu Gaspare	Cava Manara	Id.	250 07	—
454	»	Piacentini Maria Luigia vedova Pertuti fu Giuseppe	Ferrera Erbognone	Id.	149 35	—
455	»	Bettoni Aggeo fu Francesco Antonio	Montodine	Cremona	335 —	—
456	»	Bertazzi Pasquale Francesco Andrea fu Giuseppe	Pozzaglio ed Uniti	Id.	334 37	—
457	»	Sansoè Maria Domenica Francesca fu Antonio	S. Giusto Canavese	Torino	372 61	—
458	»	Scuri Giacomo fu Giovanni	Casargo	Como	255 10	—
459	»	De Taddei o De Taddey Gio. Batt.ª Ponzio Pomponio fu Filippo	Romagnano Sesia	Novara	447 71	—
460	»	Piletta Gazzolio Giovanni fu Antonio	Portula	Id.	282 39	—
461	»	Chiriotti Ignazio Giuseppe fu Giovanni	Barbaresco	Cuneo	129 80	—
462	»	Frigerio Carlo Andrea fu Gio. Battista	Osnago	Como	425 83	—
463	»	Formento Giuseppe fu Gio Battista	Govone	Cuneo	384 86	—
464	»	Rigato Pietro fu Pietro	Sernaglia	Treviso	175 27	—
465	»	Gabbiani Rosa Giulia Clementina fu Giuseppe	Vidigulfo	Pavia	219 14	—
466	»	Cumaro o Cumero Angela Lucia fu Antonio	Reana del Rojale	Udine	197 76	—
467	»	Cucchietti Pietro fu Giuseppe	Bores	Cuneo	163 65	—
468	»	Tarantini Giovanna fu Antonio	Maddalena	Sassari	159 99	—
»	83	Gardini Lucia vedova Gallinari fu Luigi	Gossolengo	Piacenza	—	766 67
»	84	Fantin Pietro fu Domenico	Mestrino	Padova	—	583 33
»	85	Schettino Maria Giuseppa di Gaetano	Castellammare di Stabia	Napoli	—	1,076 67
»	86	Purita in Nobile Elisabetta o Bettina di Giuseppe	Zungri	Catanzaro	—	746 67
»	87	Magnano Carmela fu Giuseppe	S. Pancrazio	Lecce	—	708 33
»	88	Palmisani in Lugli Eloisa o Luisa di Tommaso	Monopoli	Bari	—	760 —
»	89	Eredi Jannuccelli Pasquale fu Domenico	Arpino	Caserta	—	1,000 —
»	90	Eredi Boninsegna Angelo Edoardo fu Giuseppe	Castel Guelfo	Bologna	—	1,200 —
				Totale . . L.	126,510 52	77,515 64

Roma, addì 2 dicembre 1891.

Il Direttore generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI.

CONCORSI

N. 18634.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto in data del 2 corrente mese, col quale gli ex-impiegati provvisori del macinato e gli scrivani straordinari delle Intendenze di finanza, furono ammessi a concorrere, *per esame di idoneità*, alla metà dei posti di ufficiale d'ordine di ultima classe nelle Intendenze, non devoluta agli scrivani locali dell'Amministrazione militare;

Determina:

Art. 1.

L'esame di idoneità anzidetto avrà luogo nei giorni 11 e 12 febbraio 1892 in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 2.

Gli aspiranti all'esame presenteranno l'occorrente istanza in carta bollata da lira 1 per la via gerarchica, non più tardi del giorno 31 dicembre 1891, coi documenti prescritti dall'art. 2 del R. decreto succitato.

Art. 3.

Il Segretariato generale del Ministero prenderà in esame le domande e i titoli degli aspiranti e prima del giorno stabilito per l'esame darà notizia a ciascuno del risultato della domanda rispettiva.

Roma, addì 5 novembre 1891.

Il Ministro
G. COLOMBO.

PROGRAMMA

dell'esame di idoneità per l'ammissione ai posti di uffiziale d'ordine di ultima classe nelle Intendenze di finanza

Esame pel 1° giorno.

Componimento in lingua italiana sopra argomento riguardante i servizi dell'Amministrazione finanziaria.

Esame pel 2° giorno.

Formazione di un prospetto statistico.

Aritmetica elementare, compresa la regola semplice di proporzione.

Avvertenza.

Tutti i lavori serviranno di saggio di calligrafia. 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di storia, vacante nel R. Istituto tecnico di Napoli, al quale uffizio è annesso il grado di professore titolare di terza classe e lo stipendio di lire 2160 annue.

Coloro che intendono prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'articolo 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1. Il certificato di nascita;

2. Un attestato medico debitamente autenticato comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

3. La fedina criminale.

Gli attestati di cui ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1891.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° gennaio 1892, avranno superato l'età di 39 anni, salvo se si tratti di persona che già copra od abbia coperto un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agl'istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal terzo comma del presente avviso.

Se il vincitore del concorso sarà provvisto di uno stipendio superiore a quello annesso alla cattedra sopraindicata, esso gli sarà conservato, purchè non sia superiore a quello stabilito dalla legge per i titolari di prima classe.

Il candidato prescelto sarà obbligato ad impartire, senza diritto ad alcun maggior compenso, sino a 15 ore settimanali d'insegnamento così nelle classi normali come in quelle aggiunte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento) delle domande d'inscrizione al concorso, scade il 31 gennaio 1892.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e colla massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano esser loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione,
addì 30 novembre 1891.

Il Direttore
Capo della divisione dell'insegnamento tecnico
3 SCARENZIO.

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura.

Al concorso a premi banditi col R. decreto 20 luglio 1890 fra le Associazioni e i privati che esercitano nel Regno l'industria dei vini da pasto, si sono presentati i signori:

Marchese Pinelli Gentile — Tagliolo (Alessandria).
Coopmann Alfonso — Como.
Mirafiori conte C. — Alba (Cuneo).
Fattoria Torlonia — S. Mauro (Romagna).
Fratelli Rossetti — Iseo (Brescia).
De Giacomi Domenico — Chiavenna (Sondrio).
Unione enologica Ripana — Ripatransone (Ascoli Piceno).
Ditta Ostini Felice — Roma.
Caselli Raffaello — Rufina (Firenze).
De Vincenzi comm. Giuseppe, senatore del Regno — Giulianova.
Scala Giuseppe — Napoli.
Berner Amadeo — Napoli.
De Salvo Salvatore e figlio — Riposto (Catania).
Pavoncelli comm. Giuseppe, deputato al Parlamento — Cerignola (Foggia).
Patroni Griffi Luigi — Sant'Eramo in Colle (Bari).
Spacciante Giuseppe — Lecce.

Roma, 2 dicembre 1891.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 9 dicembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	nebbioso	—	8 0	— 0 6
Domodossola	1/4 coperto	—	15 5	0 0
Milano	1/2 coperto	—	11 2	2 1
Verona	sereno	—	11 9	4 2
Venezia	sereno	legg. mosso	8 3	3 0
Torino	1/2 coperto	—	8 7	2 3
Alessandria	1/4 coperto	—	9 4	0 0
Parma	1/2 coperto	—	11 7	2 0
Modena	1/4 coperto	—	13 6	2 7
Genova	1/4 coperto	—	15 8	9 6
Forlì	sereno	—	11 4	5 0
Pesaro	sereno	calmo	15 4	3 2
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	17 5	6 9
Firenze	nebbioso	—	14 6	2 4
Urbino	nebbioso	—	11 8	3 5
Ancona	nebbioso	calmo	15 0	7 8
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	16 3	7 0
Perugia	sereno	—	11 8	5 5
Camerino	1/4 coperto	—	10 7	4 0
Chieti	coperto	—	9 0	— 1 0
Aquila	coperto	—	10 8	2 5
Roma	1/4 coperto	—	14 7	6 7
Agnone	coperto	—	10 5	5 2
Foggia	coperto	—	15 9	9 0
Bari	sereno	calmo	16 6	8 4
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	13 5	10 1
Potenza	coperto	—	8 8	5 9
Lecce	1/2 coperto	—	16 4	10 0
Cosenza	3/4 coperto	—	12 6	6 6
Cagliari	1/2 coperto	calmo	17 8	7 7
Reggio Calabria	coperto	calmo	16 8	14 0
Palermo	sereno	calmo	20 7	10 8
Catania	1/2 coperto	calmo	18 0	10 6
Caltanissetta	3/4 coperto	—	12 1	7 9
Siracusa	3/4 coperto	calmo	16 7	9 1

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 9 dicembre 1891.

Il barometro è ridotto a zero L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764, 2
Umidità relativa a mezzodì 72
Vento a mezzodì . . . . . . Nord calmo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 15°, 0. Minimo 6°, 7.
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 9 dicembre 1891.

In Europa pressione alquanto bassa alle latitudini settentrionali; a 765 sull'Italia e nel Mediterraneo occidentale. Golfo di Riga 750; Lisbona, Madrid, S. Fernando 771.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 2 mill. al Sud, salito fino a 4 al Nord; alcune nebbie al Nord; diverse pioggiarelle sul versante tirrenico; temperatura diminuita e diverse brinate al Nord.

Stamane: cielo misto, venti generalmente deboli settentrionali; barometro poco diverso da 765 mill.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varii; cielo vario o nebbioso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 9 dicembre 1891.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

ERCOLE chiede che sia dichiarata urgente la petizione della Giunta municipale di Incisa Belbo (Alessandria) che invoca un provvedimento per ristabilire l'antichissima pretura di quel mandamento ora soppressa.

(La Camera ammette l'urgenza).

PRESIDENTE legge una nota del Guardasigilli con la quale comunica alla Camera che il signor Costanzo Chauvet desiste dalla sua querela contro gli onorevoli Felice Cavallotti, Maffei e Renato Imbriani per diffamazione ed ingiuria.

Sarà quindi cancellata dall'ordine del giorno la domanda d'autorizzazione a procedere contro gli onorevoli deputati suddetti.

Svolgimento d' interrogazione.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ad una interrogazione del deputato Cavalletto che desidera sapere se il ministro degli esteri intenda presentare al Parlamento una particolareggiata relazione sulle scuole italiane all'estero, risponde che ha già dato le necessarie disposizioni perchè la relazione stessa sia pubblicata.

CAVALLETTO ringrazia.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ad una interrogazione dell'onorevole Villa intorno alla ratifica della Convenzione di Berna relativa alla legge sui trasporti ferroviari internazionali, risponde presentando un disegno di legge per l'approvazione della Convenzione medesima.

VILLA, dopo aver esposte le ragioni della sua interrogazione, ringrazia l'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del progetto per la ratifica della Convenzione di Berna.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Martini Ferdinando che il generale Gandolfi è stato realmente autorizzato dal Governo ad avere un convegno con Ras Mangascià, quale rappresentante del Negus di Abissinia, onde stabilire accordi di buon vicinato, e per agevolare il commercio fra l'altipiano ed il mare.

MARTINI ringrazia per gli schiarimenti avuti. E chiede se possa il Governo comunicare il risultamento delle trattative.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, risponde che in questi risultamenti non vi ha nulla di anormale e di misterioso, e si riserva di farne speciale comunicazione.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta delle elezioni relative all'elezione del I Collegio di Siracusa.

Le conclusioni stesse sono:

« 1° Annullare la elezione seguita il 31 maggio 1891, in seguito alla quale furono proclamati gli onorevoli Maurigi, Omodei e Reale.

« 2° Ordinare che siano trasmessi tutti gli atti della elezione all'autorità giudiziaria, perchè, ove ne sia il caso, proceda contro chi di ragione e di legge ».

(La Camera approva senza discussione le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE proclama quindi vacanti i tre seggi del I Collegio di Siracusa.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'esercizio dei telefoni.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 17:

« Ogni Società concessionaria ha l'obbligo di sodisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

« La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti solo si ammettono ribassi, non superiore al 20 per cento, su ciascun apparato per proprio uso.

« Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali, gli uffici postali e telegrafici hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa.

« Su gli abbonamenti concessi a uffici governativi o comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12 ».

Legge quindi il seguente emendamento dell'onorevole Martelli all'articolo suddetto:

« Propongo che alle parole: « Ogni società concessionaria » siano sostituite le altre: « il concessionario ».

(La Camera approva l'emendamento Martelli accettato dal Governo e dalla Commissione).

PRESIDENTE legge quest'altra aggiunta proposta dall'onorevole Gallavresi:

Al comma 1° aggiungere: « I concessionari avranno diritto di esigere dai richiedenti la comunicazione un compenso a titolo di spesa d'impianto non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale ».

« Nel comma ultimo aggiungere: « provinciali » dopo le parole: « uffici governativi ».

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, e ROUX, relatore, accettano la sostanza dell'emendamento Gallavresi modificando la formula.

GALLAVRESI accetta la nuova formula della Commissione.

PRESIDENTE dà lettura del seguente emendamento dell'onorevole Vollaro-De Lieto:

« I concessionari avranno l'obbligo di sodisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove esista già impiantato anche un solo circuito telefonico, ed in ogni caso quando l'impianto richiesto debba eseguirsi nel raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale,

« La tariffa dev'essere uguale per ciascuna categoria di utenti, ma per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso deve essere accordato un ribasso del 10 per cento per ciascuno di essi.

« Per il pubblico servizio gli uffici governativi, compresi quelli postali e telegrafici, hanno diritto alla franchigia completa. Gli uffici provinciali e comunali ed i pubblici stabilimenti hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa ».

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, accetta l'ultima parte dell'emendamento Vollaro-De Lieto e prega la Commissione di acconsentirvi anch'essa.

ROUX, relatore, dichiara che sarebbe disposto a concedere il ribasso del 50 per cento per le comunicazioni telefoniche in servizio degli uffici governativi, provinciali e comunali, e del 75 per cento per gli uffici postali e telegrafici.

MARCHIORI raccomanda al Governo di dare le concessioni e di fare il regolamento in modo da rendere possibile, ove se ne presenti la necessità, la fusione degli uffici telegrafici con i telefonici.

LACAVA, convinto che il telefonico sia per sua natura un servizio di Stato, esprime il dubbio che, lasciando ai privati l'esercizio dei telefoni, si darà luogo a difficoltà gravi per l'interesse pubblico.

TORRIGIANI, presidente della Commissione, crede che il telefono potrà essere un efficace ausiliare, non mai un concorrente pericoloso del telegrafo; e dimostra come il collegamento dei due servizi possa farsi agevolmente.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, dopo avere osservato agli onorevoli Marchiori e Lacava che, nelle presenti condizioni del bilancio, non si poteva pensare ad avocare tosto allo Stato il servizio telefonico, dimostra come la questione rimanga perfettamente invulnerata dal presente disegno di legge.

Esclude poi che il servizio telegrafico possa essere esposto ad una dannosa concorrenza per parte del telefonico, assicurando che nelle concessioni e nel regolamento il Governo si riserberà la massima libertà d'azione.

Insiste infine perchè sia reso assolutamente gratuito il servizio medesimo a favore sì degli uffici telegrafici che dei postali.

MARCHIORI mantiene il convincimento che questa legge vincola eccessivamente l'azione del Governo.

ROUX, relatore, fa notare che il disegno di legge non preclude che il Governo possa, ove se ne presenti la necessità, attuare linee telefoniche sue proprie in sostituzione delle telegrafiche.

Prega poi il Governo di desistere dalla domanda che gli uffici telegrafici e postali usino gratuitamente del telefono.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, ritiene che la gratuità che esso richiede sia un giusto compenso dei vantaggi accordati ai concessionari con questo disegno di legge, e quindi vi insiste; a meno che la Commissione non trovi una formula che assicuri la gratuità.

Accetta poi la modificazione proposta dal relatore all'emendamento del deputato Gallavresi.

ROUX, relatore, non può esporre la Società ad un aggravio che considera eccessivo.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi si accontenta che sia concesso gratuitamente l'uso del telefono, assumendo lo Stato a suo carico le spese d'impianto.

ROUX, relatore, accettando questo concetto, formula l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'art. 17 nei termini seguenti:

« Il concessionario ha l'obbligo di sodisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

« Il concessionario avrà diritto di esigere dai richiedenti la comunicazione soltanto un compenso a titolo di spesa d'impianto non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

« La tariffa dev'essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

« Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà, gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa.

« Però le spese d'impianto degli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

« Su gli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12 ».

(È approvato).

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, presenta un disegno di legge già approvato dal Senato per modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale.

ALLI-MACCARANI, all'art. 18, il quale stabilisce che ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza concessione sarà tolta per semplice provvedimento amministrativo, dà ragione della seguente aggiunta:

« Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, non potrà procedersi che ad istanza dei proprietarii sopra o sotto i fondi dei quali siano stati condotti senza loro consenso fili telefonici ».

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, propone che nell'articolo della Commissione si sostituisca la parola *ammenda* alla parola *multa*, e che l'ammenda sia da lire 300 a lire 2000.

Propone altresì che alla parola *tolta* si sostituisca quella: *revocata*.

ROUX, relatore, accetta le due prime proposte del ministro guardasigilli: ma crede necessario lasciare la parola *tolta* perchè, oltre la concessione, si intende togliere anche la comunicazione. Accetta poi l'aggiunta proposta dell'onor. Alli-Maccarani, purchè si intenda

che si riferisce a linee non prolungantesi oltre cinque chilometri, e che traversino solamente fondi privati.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, si unisce a queste dichiarazioni.

(L'art. 18, così modificato, è approvato).

DANEO all'art. 19 che applica le disposizioni dell'art. 315 del Codice penale ai danni recati alle comunicazioni telefoniche, e quelle del capo V, titolo II, libro II del Codice stesso alla violazione del segreto telefonico, propone questa aggiunta firmata anche dall'onorevole Villa:

« Le pene ordinarie saranno dalla metà ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni ».

ROUX, relatore, non è alieno dall'accettare un emendamento che applichi in qualche modo il concetto cui s'inspira quello dell'onorevole Daneo; e per la misura di questa attenuazione se ne rimette al Governo.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, fa notare che le pene portate dall'art. 315 vanno da un mese a cinque anni: e che perciò il magistrato, nell'applicazione della pena, dovrà tener conto così dell'elemento internazionale del delinquente, come del danno arrecato.

In ogni modo propone che, pei danni recati alle comunicazioni telefoniche private, la pena sia sempre ridotta di un sesto.

DANEO non crede che la riduzione proposta dall'onor. Pascolato risponda alla proporzione del danno tra servizio pubblico e privato, chiede che la pena sia, pei danni contro i privati, ridotta di un terzo.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, osserva all'onor. Daneo che il concetto del nuovo Codice è appunto quello di lasciare molta latitudine al prudente arbitramento del giudice.

Quanto poi al caso speciale, si rimette alle dichiarazioni del sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.

DANEO insiste nelle sue osservazioni e nella sua proposta.

ROUX, relatore, propone quest'aggiunta: « Le pene ordinarie saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telegrafiche private ».

(L'articolo 19 con questa modificazione è approvato).

ROUX, relatore, propone che all'articolo 20, si dica: *Pel caso di inadempimento degli obblighi ecc*,.; e poi, invece di: *ammenda*, si dica: *il pagamento, ecc.*

NICCOLINI si meraviglia che, mentre si è stabilita un' ammenda da lire 300 a lire 2000 pei contravventori, forse in buona fede, alle disposizioni dell'articolo 18, si proponga una ammenda da lire 50 a lire 500 ai contravventori, certo scienti, alle disposizioni dell'articolo 20.

Quindi propone che le sanzioni siano equiparate, e che i contravventori all'articolo 20 non possono mai avere altre concessioni.

ROUX, relatore, osserva che, specie colla nuova dizione proposta, apparisce chiara la differenza fra le disposizioni dei due articoli 18 e 20; e quindi prega l'onorevole Niccolini di non insistere.

NICCOLINI persiste a credere troppo esigua l'ammenda stabilita dall'articolo 20).

(Rimane approvato l'articolo 20).

MARINUZZI all'articolo 21 del progetto della Commissione, propone si sostituisca il seguente:

« La responsabilità dei privati o delle Società che esercitano le comunicazioni telefoniche è regolata dal diritto comune. Lo Stato non assumerà alcuna responsabilità in causa del servizio telefonico, meno che per le restituzioni e i compensi che saranno stabiliti dai regolamenti ».

DANEO propone che, nell'articolo della Commissione, si aggiungano le parole: *nell'esercizio delle comunicazioni*, dopo le altre: per danni recati senza dolo.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, accetta che si torni all'impero del diritto comune pei concessionari privati, e che sia limitata la responsabilità dello Stato alla restituzione dei compensi percepiti.

Quindi fa sua la formula proposta dall'onorevole Marinuzzi così modificata:

« *La responsabilità dei concessionari che esercitano*, ecc. »

Prega l'onorevole Daneo di ritirare il suo emendamento.

DANEO dichiara che se neanche la Commissione non accetterà il suo emendamento, voterà quello dell'onorevole Marinuzzi.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, dimostra come la coesistenza dell'esercizio dei privati con quello dello Stato, temuta dall'onorevole Daneo, non sia possibile.

CAMPI crede giuste le osservazioni dell'onorevole Daneo e fa osservare che contemporaneamente può accadere che in una città esista l'esercizio dello Stato ed in un'altra l'esercizio privato. Ciò può fare nascere una disparità di trattamento.

Dimostra poi come l'invocazione del diritto comune fatta dall'onorevole Marinuzzi presenti in pratica molti inconvenienti. È impossibile, ad esempio, che le società siano responsabili dei fatti derivanti da una comunicazione telefonica non avvenuta.

Il Governo dunque e la Commissione debbono venire ad una ben ponderata determinazione prima di accogliere la propasta dell'onorevole Marinuzzi.

Tutt'al più la invocazione del diritto comune fatta dall'onorevole Marinuzzi si può accettare nel caso che ci sia colpa o dolo, tanto dalla parte dei concessionari che dello Stato.

DANEO fa rilevare che spesso una conversazione telefonica passi attraverso diversi fili, dei quali alcuni possono appartenere allo Stato, altri a concessionari.

In questi casi riesce difficilissima la ricerca della responsabilità.

MARINUZZI crede che gli onorevoli Daneo e Campi abbiano ricercato e posto in luce gli inconvenienti che avrebbe l'emendamento dell'oratore se posto in pratica; or non vi ha legge che in pratica non presenti dubbi ed inconvenienti ed i tribunali ed i giudici sono appunto istituiti per risolverli.

L'oratore ammette in massima la resposabilità dello Stato, ma, nelle condizioni attuali della legislazione, è impossibile applicare questa responsabilità alla presente legge; ma ciò non vuol dire che, perchè è impossibile stabilire la responsabilità dello Stato, si debba annullare quella delle società. Per queste ragioni insiste nel suo emendamento.

CAMPI insiste nei suoi argomenti dimostrando come non sempre il così detto diritto comune stabilisce la responsabilità delle società, così come la richiede l'onorevole Marinuzzi.

Domanda infine che siano rinviati alla Commissione sì l'articolo che gli emendamenti, che vi si riferiscono.

MARTELLI vorrebbe distinguere il caso di una comunicazione telefonica semplicemente ritardata o non arrivata dal caso dei danni provenienti dalla cattiva collocazione o manutenzione dei fili telefonici.

Nella prima ipotesi basta per le società la responsabilità così come è stabilita nell'articolo della Commissione, nella seconda ipotesi la responsabilità deve essere intiera, tanto per parte delle società che del Governo.

Propone perciò di aggiungere dopo le parole: *senza dolo* le altre: *nell'esercizio delle comunicazioni*. Infine dell'articolo poi si potrebbe aggiungere questo comma: « La responsabilità per danni di altra natura è regolata dal diritto comune. »

ROUX, relatore, crede che la dizione proposta dall'onor. Martelli sia quella che concilia le diverse opinioni discordanti. Perciò in nome della Commissione si associa all'emendamento proposto dall'onor. Martelli.

MARINUZZI fa rilevare come non ha mai inteso sostenere che l'errore professionale di un impiegato, che trasmette male un dispaccio telefonico sia una colpa e che dia diritto ad un risarcimento.

Detto ciò, mantiene i suoi concetti ed accetterà qualunque emendamento in cui questi saranno consacrati.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, crede che le diverse opinioni si possano conciliare accettando l'emendamento dell'onor. Martelli, purchè si tolgano le parole: « di chi

esercita le comunicazioni telefoniche » e si sostituiscano con le altre che escludano la responsabilità dello Stato.

Propone che si metta un'espressione che escluda la responsabilità dello Stato.

CAMPI crede che la migliore dizione sia quella stabilita nell'articolo, che estende a tutti la stessa responsabilità.

MARINUZZI crede che non si possa in questa legge introdurre di straforo una disposizione, che modifica tutta la nostra legislazione riguardante la responsabilità dello Stato.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, si associa a quanto a detto l'onor. Marinuzzi, e dice che non si può assolutamente in questa occasione modificare la legislazione vigente sulla responsabilità dello Stato.

CAMPI dimostra che, accettandosi la dizione che egli propone, nulla si muta nei concetti attualmente vigenti riguardo alla responsabilità dello Stato.

MARINUZZI mantiene il suo emendamento rinunziando ad ulteriore svolgimento della sua proposta.

PRESIDENTE propone che la votazione di questo articolo 21 s'a rimandata a domani, e invita la Commissione ad intendersi in proposito col Governo e coi deputati, che hanno proposto i diversi emendamenti.

(Così è stabilito).

CLEMENTINI parla sull'articolo 22 e svolge il seguente emendamento aggiuntivo:

« Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennità; però, qualora l'assunzione provvisoria dell'esercizio da parte del Governo dovesse durare per oltre un mese, dovrà il Governo per il tempo ulteriore indennizzare coloro, che esercitano le comunicazioni telefoniche per uso pubblico, dei danni relativi. »

ROUX, relatore, osserva che in certi casi di speciale gravità, come in caso di guerra, non è assolutamente ammissibile che lo Stato sia tenuto ad alcuna indennità.

Accetta tuttavia l'emendamento dell'on. Clementini come semplice raccomandazione: rimanendo inteso che il Governo non si gioverà di questa sua facoltà, se non in casi eccezionali.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, accetta l'emendamento come semplice raccomandazione.

CLEMENTINI non insiste nell'emendamento, pure rimanendo fermo nei concetti prima espressi.

(Gli articoli 22 e 23 sono approvati).

SELLA nell'articolo 24 vorrebbe che le disposizioni della presente legge fossero estese, oltrechè ai telegrafi, anche a casi consimili, e specialmente alla trasmissione de la forza motrice per mezzo dell'elettricità.

ROUX, relatore, si associa alla proposta dell'on Sella, purchè essa si limiti al solo disposto degli articoli 5, 6 e 7.

MARCHIORI ritiene che la proposta importantissima dell'onorevole Sella non trovi il suo luogo opportuno in questa legge, che regola un esercizio governativo; laddove, nei casi accennati dall'onorevole Sella, si tratta sempre d'intraprese private.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, riconosce l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Sella, ma riconosce con l'onorevole Marchiori non essere questa la sede opportuna.

Assicura l'onorevole Sella che l'argomento da lui accennato sarà oggetto di studio per parte del Governo.

SELLA ringrazia e non insiste.

(L'articolo 24 è approvato).

PRAMPOLINI svolge il seguente ordine del giorno da lui proposto in unione con altri tredici deputati:

« La Camera invita il Ministero, nel regolamento per l'esecuzione della legge sui telefoni, a prendere tutte le disposizioni necessarie per tutelare il personale telefonico così sotto i riguardi igienici, come sotto quelli del corretto disimpegno del servizio affidatogli. »

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, accetta l'ordine del giorno e promette di tenerne conto.

MARCHIORI osserva che l'onorevole Prampolini ha anche accennato alla questione dei salari, e su questa fa le sue riserve.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno è affatto generale, e non accenna in particolare alla questione dei salari.

ROUX, relatore, dichiara che la Commissione si associa all'ordine del giorno.

(L'ordine del giorno è approvato).

Presentazione di una relazione.

COCCO-ORTU presenta la relazione sul disegno di legge:

« Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi ».

Annunciasi una domanda d' interrogazione.

PRESIDENTE legge la seguente domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro pei lavori pubblici sulle ragioni per le quali viene ritardata la costruzione del ponte sul Coscile appartenente alla strada nazionale n. 62 delle Calabrie.

« Pace ».

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 6,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 8. — Si assicura che il prestito di 250 milioni ammortizzabile sarà concluso definitivamente con un gruppo di banchieri mercoledì e sarà approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri.

Il tasso d'emissione pei banchieri sarebbe l'81 0[0 e per il pubblico l'85 0[0.

I banchieri assicurano tutta l'emissione.

PARIGI, 8. — Ieri la salma di don Pedro, presenti gli Orleans, la famiglia e pochi intimi, venne deposta nella bara.

Sul coperchio venne fissata una targa con una larga iscrizione latina.

Sono stati poi vergati sulla targa anche i celebri versi dei *Lusiadi* di Camoes che cominciano:

« Dica la patria qual figlio perde, ecc. »

Le funebri esequie avranno luogo giovedì mattina.

Domani sera la salma sarà trasportata alla Madeleine ove fervono i preparativi pel solenne funerale che avrà luogo al mattino del giorno seguente.

ATENE, 8. — Il Re è stato colto, da alcuni giorni, da vaiuolo sporadico.

Il suo stato, però, è soddisfacente.

MADRID, 8. — Comacho, governatore del Banco di Spagna, conferì coi banchieri, e specialmente con quelli di Barcellona, circa i negoziati del prestito, che sono molto inoltrati.

Il Banco di Spagna non vi prenderà parte.

La firma dell'accordo è imminente.

ROMA, 9. — L'Ufficio centrale di meteorologia ricove il seguente dispaccio:

CITTA' DI CASTELLO, 9. — Ieri alle ore 8,20 pom., fu avvertita qui una scossa di terremoto ondulatorio, diretta dal Nord al Sud Ovest e abbastanza forte.

LONDRA, 9. — Il *Times* dice che l'Ambasciata ottomana smentisce la voce della recente scoperta di un complotto a Costantinopoli.

BARCELLONA, 9. — Il *Giornale di Barcellona* invita le signore a non comperare più articoli francesi.

RIO-JANEIRO, 9. — La situazione nello Stato di Rio-Janeiro è critica.

I rivoluzionari organizzano a Parahyba un governo provvisorio ed un esercito per attaccare Nictheroy, ove il Governatore resiste.

Il Governo centrale rimane inattivo.

BERNA, 9. — Il Presidente Welti che, dietro istanze delle due Camere, aveva rinviato a stamane la sua risposta definitiva alla loro preghiera di non dimettersi, mantiene la sua dimissione.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 dicembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI A CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	93,30 35 37 1/2 40		— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	»	—	—	93,52 1/2 45 40 42 1/2 (50	93 475	93,45 50 42 1/2 32 1/2		— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			57 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			100 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			98 97 1/2
» Rothschild	1 dicem 91	—	—		— —			100 50 1)
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			420 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500	403	403 —			— —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	456	456 —			— —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli		500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			632 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			480 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottob 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1330 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1055		— —
» » Generale	»	500	350		— —	305 04 03 1/2 03 01 02	06 03 1/2 07 05)	— —
» » di Roma	1 genna 90	500	250		— —			305 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			43 —
» » Industriale e Commerciale.	1 ottob. 91	500	500		— —			680 —
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			500 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400	379	379 —	375 77 79 80 78		— —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			45
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	15 ottob. 91	500	500		—	695		—
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —	1062 63 65 75 83 81		—
» » Italiana per condotte d'acq	1 genna. 90	500	500		— —	215 17 18 15 15 1/2		—
» » Immobiliare	1 luglio 91	500	500		— —	215 16 17 14 13 13 1/2	12)	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			—
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	112 111 110		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 91	500	500		— —			286 —
» » Metallurgica Italiana	1 genna 90	500	500		— —			200 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			215 - 2)
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			250 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 91	100	100		— —			65 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 91	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		—			450 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			396 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	500	500		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			—
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)		—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	F.	C.		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno 7 dicembre 1891

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 92 423
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 90 258
Consolidato 3 0/0 nominale . . . » 56 500
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 55 195

B. TANLONGO, Presidente.

1) Ex coup. £. 2,17. — 2) Ex. acc. div. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 30
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 10
4	Londra	90 giorni	— —	— —	25 48
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . 29 Dicembre
Prezzi di compensazione . . . 29 Dicembre
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco ARTURO MAZZUCHELLI.
Visto: Il Deputato di Borsa: BENEDETTO TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1891.

Rendita 5 0/0	90 70	Az. Banco di Roma	310 —	Az. Soc. Min. Antim.	— —
» 3 0/0	56 —	» Banca Tiberina	35 —	» » Mat. Later.	225 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	92 —	» » Ind. e Com.	520 —	» » Navig. Gen. Italiana	285 —
Prest. Rothschild 5 0/0	102 —	» » » Certif.	475 —	» » Metallurgic. Italiana	200 —
Obb. città di Roma 4 0/0	408 —	» Soc. Cred. Mobil.	350 —	» » della Piccola Borsa	220 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piom. di Elettr.	250 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	680 —	» » Caoutchouc	60 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	490 —	» » Acqua Marcia st.	1030 —	» » Fondiar. Incendi	75 —
Az. Fer. Meridionali	600 —	» » Condot. d'ac.	190 —	» » Fond. Vita	225 —
» » Mediterranee	460 —	» » Gen. Illumin.	230 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » certif.	450 —	» » Tramway Om.	105 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1250 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	200 —
» » Romana	1035 —	» » Molini e Magaz. Gen.	90 —	» Fe. Napoli-Ottajano	240
» » Generale	290 —	» » Immobiliare	185 —		
		» » Fond. Italiana	— —		